

Antonio Grilli

Eguaglianza giuridica o privilegio corporativo?

Le vicende di una “strana” giustizia

(a proposito di Cristina Ciancio, *Mercanti in toga. I tribunali di commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna, Pàtron, 2012)

Il 1882, con il varo del nuovo codice di commercio, fu un anno importante nella storia della codificazione italiana. Vi veniva confermata la consolidata tradizione di separazione tra le codificazioni civile e commerciale, frutto di un'Italia che aveva vissuto i suoi primi anni di vita unitaria sotto l'impero del vecchio codice di commercio di Carlo Alberto del 30 dicembre 1842, modellato sul *Code de commerce* napoleonico del 1807 ed esteso a tutta la penisola dal 1° gennaio 1866 grazie al R.D. 25 giugno 1865 n. 2364.

Il nuovo codice di commercio italiano del 1882 aveva dato adito a non poche discussioni e perplessità, sia in dottrina che in parlamento. Ma è certo che esso, una volta varato, ben poteva presentarsi sulla scena europea come un codice completo: contrariamente ad altri codici commerciali europei, esso non tralasciava nessun istituto, dalla cambiale all'assicurazione alla navigazione al fallimento¹. E poteva pertanto presentarsi, a buon diritto, come un modello che avrebbe riscosso al di fuori d'Italia un notevole successo di immagine: quasi fosse un riscatto di una scienza italiana per il passato influenzata «troppo» dalla tradizione francese! L'illustre commercialista d'oltralpe Albert Wahl era infatti costretto a confessare che «tra tutti i codici stranieri, quello italiano è incontestabilmente il più interessante. Il vecchio codice di commercio del 1865 assomigliava al nostro nei suoi tratti essenziali: nel 1882 ha subito profondi mutamenti (...) una gran parte dei quali si potrebbe recepire vantaggiosamente da noi»².

Così, nel 1882 l'Italia del diritto commerciale celebrava finalmente il suo affrancamento da modelli stranieri!

Ma cosa era successo, in quello stesso torno di tempo, sul piano della non meno importante giurisdizione di commercio?

Colà, l'Italia non aveva potuto esimersi dall'accogliere il modello napoleonico di una giustizia commerciale separata da quella ordinaria: una giustizia settoriale, specificamente competente *ratione materiae* e affidata non già a giudici togati ma agli stessi commercianti, come ben ci spiega Cristina Ciancio nella sua opera originale ed innovativa. Un'opera che tra i suoi meriti può annoverare anche quello di colmare una lacuna nella storiografia dedicata all'evoluzione della giustizia commerciale in età moderna e contemporanea³.

¹ Dei due principali filoni di codificazione commerciale europea, quello tedesco escludeva – affidandole a leggi speciali – la cambiale, l'assicurazione, il diritto marittimo ed il fallimento, mentre il *Code de Commerce* francese del 1808 ometteva la materia assicurativa.

² A. Grilli, *L'Italia dal 1865 al 1942: dal mito al declino della codificazione*, in M. Ascheri (cur.), *Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni*, Torino 2008, p. 168.

³ Sul versante codicistico si possono comunque segnalare alcuni recenti lavori: si vedano, ad esempio, M. Semeraro, *La codificazione commerciale in Italia*, in M. Ascheri (cur.), *Lezioni*, cit., pp. 174-187; A. Grilli, *L'Italia dal 1865 al 1942: dal mito al declino della codificazione*, in M. Ascheri (cur.), *Lezioni*, cit., pp. 159-168; recentissimamente, poi, A. Sciumé, *Afferrare... l'inafferrabile. I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano 2013. In Germania, da gran tempo (vale a dire da quando Levin Goldschmidt dava

Cristina Ciancio sottolinea a buon diritto che «secondo il codice di commercio del 1807, *in primis*, (...), i tribunali di commercio si presentavano come tribunali d'eccezione rispetto alla giurisdizione civile ordinaria, riconnettendosi così al rapporto tra norma generale e norma speciale che intercorreva tra il *code civil* e il *code de commerce*. Al pari della giurisdizione consolare (...), i giudici dei tribunali napoleonici erano negozianti eletti tra i loro pari all'interno del distretto di riferimento, in carica per un tempo determinato a titolo gratuito, con il compito di risolvere le controversie insorte tra altri mercanti per ragioni di commercio». Designati dai loro pari sulla base di apposite liste redatte dai prefetti competenti per territorio e successivamente nominati con decreto imperiale, questi giudici-professionisti, non togati, erano chiamati ad applicare «una procedura più snella e rapida rispetto a quella in vigore presso le giurisdizioni ordinarie (...). La competenza dei tribunali di commercio, stabilita in modo tassativo dalla stessa definizione degli atti di commercio, prevedeva la possibilità o meno di pronunciarsi in modo definitivo in base al valore della controversia ed alla volontà delle parti. I tribunali di commercio erano, infatti, competenti in ultima istanza per le controversie al di sotto di un certo valore, oltre che in tutti i casi in cui le parti di comune accordo avessero dichiarato di voler rinunciare ad un eventuale appello. Negli altri casi, le loro pronunce erano suscettibili d'impugnazione presso le corti d'appello ordinarie» (pp. 19-21). Quanto alla loro competenza, essa – come ci spiega l'autrice – era «stabilita in modo tassativo dalla stessa definizione degli atti di commercio», di cui l'articolo 362 del *Code de commerce* napoleonico conteneva un'esauritiva lista (p. 21).

Il modello francese era, ovviamente, suscettibile di imitazione. L'autrice ci spiega tuttavia cosa essa implicasse, in termini di politica del diritto, per gli stati europei reduci dall'avventura napoleonica: «dopo Waterloo i diversi governi europei si trovarono nella necessità di valutare l'impatto di una giurisdizione commerciale ereditata »*manu militari*» (p. 23), i cui principi erano di difficile rigetto in blocco, rispetto alla volontà di percorrere pur sempre – come molti paesi, dal Belgio all'Olanda al Portogallo sino alla Spagna dei *consultores letrados*, le cui giurisdizioni commerciali avrebbero accolto nel proprio seno anche giudici togati - un cammino autonomo.

Neanche l'Italia della Restaurazione, immersa nel suo rinverdito mosaico di stati sovrani e di esperienze politico-giuridiche distinte, fece eccezione a tale ambivalenza di atteggiamento rispetto al modello transalpino. Se infatti lo Stato Pontificio optò – tra il 1821 ed il 1834 - per un sistema misto che vedeva, nelle città di provincia, la reintroduzione di tribunali di commercio «composti da un presidente giureconsulto e quattro giudici commercianti» e, a Roma, quella di un tribunale di commercio composto da giudici togati, il Regno delle Due Sicilie, grazie all'ordinamento giudiziario del 1817, imboccava la strada di una giustizia commerciale amministrata esclusivamente da commercianti. Il Regno di Sardegna vivrà invece una situazione ambigua, data dal coesistere del sistema francese dei tribunali di commercio di negozianti, in Liguria, con consolati di commercio di soli giudici togati (poi rinominati «tribunali di commercio» nel 1855) in Piemonte. Analoga scelta in direzione di una giustizia togata veniva compiuta nel Lombardo-Veneto, pur con talune competenze giurisdizionali poste in capo alle camere di commercio mediante una legge del marzo 1850 (pp. 42-54).

alle stampe la sua celeberrima *Universalgeschichte des Handelsrechts* a Berlino nel 1891) non si annoverano opere storiche di ampio respiro sui codici né sulla giustizia commerciali. Per la Francia, sul piano più generale del diritto commerciale, cfr. R. Szramkiewicz, *Histoire du droit des affaires*, Paris 1989, citato a più riprese dall'autrice.

Il neonato Regno d'Italia confermò nel loro vigore i tribunali di commercio già esistenti nel periodo preunitario, assoggettandone però composizione e competenza alla legislazione sabauda contenuta nel codice di commercio albertino del 1842 e nel codice di procedura civile del 1859. Qui, l'autrice sottolinea opportunamente un'importante cesura rispetto al modello francese: veniva infatti esclusa ogni minima possibilità di elezione dei loro membri, che sarebbero stati da allora in avanti nominati dal sovrano pur se «scelti in base a terne predisposte dalle camere di commercio» tra i commercianti. Certo, il sistema napoleonico sopravviveva pur sempre nel momento in cui la legislazione del Regno optava per una composizione professionale, e non togata, dei tribunali di commercio: e tuttavia, come sottolinea Cristina Ciancio, «vi furono seri dubbi a lasciare definitivamente nelle mani di soli negozianti un settore così delicato dell'ordinamento giuridico nazionale», ragion per cui la legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 darà facoltà al governo di introdurre elementi togati in veste di presidenti o di vicepresidenti «ogniqualevolta non fosse risultato possibile reperire nel distretto di competenza un numero sufficiente di commercianti con le adeguate caratteristiche di esperienza e la specchiata reputazione richieste dalla legge per la nomina» (p. 58). Anche in merito alla competenza, poi, ci si allontanava parzialmente da un'esperienza francese cristallizzata invariabilmente nella necessaria esistenza di «atti di commercio». Se infatti i tribunali di commercio del Regno d'Italia avrebbero dovuto giudicare di «tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone», il codice di commercio italiano del 1865 (sostanzialmente mutuato – come si è detto – da quello albertino del 1842) disponeva anche l'obbligo, per l'attore in giudizio, di citare la controparte dinanzi al foro civile qualora quest'ultima non fosse un commerciante (p. 63).

Con l'unità d'Italia, la giustizia commerciale non si distaccava quindi ancora in modo netto dal formale modello francese. Presto però, il tarlo della critica sarebbe diventato sempre più invadente: era giusto, egualitario e giuridicamente «sensato» mantenere una giustizia classista e settoriale gestita da negozianti? Era proprio necessario conservare i tribunali di commercio? Non sarebbe stato più opportuno riformarli (nel senso di «tecnicizzarli»), oppure abolirli definitivamente?

Prese così corpo, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta dell'Ottocento, «un dibattito a più voci (...) che affrontò nel suo insieme il rapporto delle regole che dovevano garantire la libertà e l'efficienza del mercato, con il ruolo dello Stato liberale nell'amministrarne la giustizia e, quindi, nel porsi come il garante dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte a quelle stesse regole. Conveniva lasciare che i mercanti giudicassero se stessi? A chi spettava, dunque, amministrare questa giustizia? Allo Stato? E sotto quali forme? E con quale ruolo? Nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale ordinaria o, in deroga ad essa, in via di eccezione?» (p. 71). Se sul fronte della conservazione si schierarono personaggi come il Rattazzi o lo stesso Cavour, Pasquale Stanislao Mancini si dichiarò contrario a tribunali di commercio da cui fossero assenti giuristi. Il fronte abolizionista – che auspicava riassorbire nel foro civile le controversie di commercio - vide invece risolutamente schierati nei suoi ranghi il Pisanelli, il Tajani e lo Zanardelli. Alla fine, sarà proprio quest'ultimo ad avere la meglio, dopo una schermaglia quasi trentennale: la legge Zanardelli del 1888 avrebbe soppresso le giurisdizioni di commercio in tutto il Regno d'Italia.

Il dibattito, pluridecennale, si svolse su più livelli – politica, dottrina giuridica, economia – tra i fautori della «tecnicità» del diritto (strumento, quest'ultimo, troppo complicato per lasciarlo nelle mani di semplici negozianti, anche se esperti!) e i sostenitori

di una libertà di commercio che implicava necessariamente il mantenimento di un ampio grado di *self government* da parte dei principali attori della stessa. L'autrice non manca di illustrarcene, a tinte forti e con indubbio dono di efficacia, i risvolti: dalla frase provocatoria del Pisanelli, che già nel 1863 qualificava impietosamente i tribunali di commercio come una «anomalia nell'ordinamento giudiziario» battendosi per la loro soppressione (pp. 75 e ss.), alla riflessione del guardasigilli De Filippo, che nel 1867, all'indomani dell'annessione delle province venete, dichiarava i tribunali di commercio condannati dalla «tendenza dell'epoca nostra di sostituire alle giurisdizioni speciali la giurisdizione ordinaria ed universale» (p. 91); dalle voci dei genovesi Antonio e Jacopo Virgilio – quest'ultimo, fervido difensore dei tribunali di commercio in quanto «pel commercio, la giustizia più giusta è quella più pronta e rapida» resa dai negozianti (p. 95) -, fino alle posizioni espresse dai congressi delle camere di commercio, create nel 1862 e generalmente favorevoli al mantenimento della specialità della giustizia commerciale (p. 107 e ss.).

Furono le numerose proposte di legge degli anni Settanta volte a riformare l'ordinamento giudiziario – ispirandolo, tra l'altro, a criteri di economia –, ma soprattutto il varo del nuovo codice di commercio del 1882 a segnare, come sottolinea l'autrice, il «conto alla rovescia» per l'abolizione delle giurisdizioni commerciali: »dopo la promulgazione del codice di commercio del 1882 (...) era infatti chiaro a molti che l'esperienza dei tribunali di commercio e della giurisdizione affidata ai negozianti era giunta a conclusione» (pp. 147 e 157). Se già nel 1878 un minaccioso progetto di legge abolizionista non aveva potuto terminare il suo iter legislativo, i lavori preparatori del codice avevano tuttavia fatto emergere una chiara maggioranza di opinioni favorevole alla soppressione di tali organi a tutto vantaggio di una giustizia ordinaria gestita da magistrati di carriera. E ad arginare tale *trend*, a nulla valse la presa di posizione in favore del mantenimento – e addirittura dell'aumento di numero! - dei tribunali di commercio, scaturita dal congresso nazionale delle camere di commercio a Torino nel 1882, che si riallacciava alle stesse coraggiose posizioni espresse a Genova tredici anni prima: nel 1885, presentando al parlamento il progetto di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, il ministro guardasigilli Tajani tesseva le lodi di una giustizia ordinaria gestita da »tecnici« in un modo talmente eloquente da far ormai presagire come imminente la fine dei tribunali di negozianti: «Ognun vede (...) come sia pericoloso far dipendere dal giudizio di giudici non togati e senza istituzioni di diritto, questioni che spesso possono involgere ardui problemi giuridici» (p. 180).

Alla fin fine, però, non fu tanto in omaggio ai vantaggi di una giustizia «tecnica», quanto piuttosto in nome dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e dell'allontanamento di ogni privilegio di classe o di categoria che l'abolizione dei tribunali di negozianti divenne realtà. E non ne fu protagonista il ministro Diego Tajani, quanto il suo celeberrimo successore Giuseppe Zanardelli. Difendendo il suo progetto di fronte alla camera dei deputati nel 1887, lo Zanardelli spiegava che l'inaccettabile giustizia speciale dei tribunali di commercio non poteva in alcun modo giustificarsi adducendo la loro speditezza nel giudicare, visto che «tale speditezza non poteva più considerarsi una esigenza propria del mondo degli affari, e anche se questi tribunali fossero stati ancora capaci a garantirla, ciò avrebbe confermato ancor più la loro natura di ingiustificato privilegio a vantaggio di una sola categoria, laddove con la loro presenza si verrebbe per ciò stesso ad infliggere una implicita condanna alla restante parte dell'amministrazione giudiziaria, di cui la sollecitudine è pure un attributo essenziale e necessario» (p. 185).

Approvata dalla camera dei deputati il 13 dicembre 1887 e dal senato il 23 gennaio 1888, la legge Zanardelli entrava in vigore il 25 gennaio seguente. Aboliti i tribunali di commercio, le loro competenze passavano in via definitiva ai tribunali civili e correzionali: e ciò accadeva «in un'ottica ormai libera da retaggi corporativi», come è stato autorevolmente scritto di recente⁴.

Eppure, scomparsi in Italia i tribunali di commercio dopo otto decenni di esistenza, poteva veramente considerarsi cancellata ogni residua traccia di specialità della giurisdizione commerciale rispetto a quella civile ordinaria? Non sopravvivevano forse alla legge Zanardelli profili e pratiche distinti che rianimavano lo spauracchio della tanto aborrita difformità di trattamento tra cittadini? Non perdurava forse, tanto per fare un esempio eloquente, una differenza nei termini di impugnazione tra sentenze civili e commerciali? E' quanto l'autrice si domanda al termine dell'opera, analizzando l'opinione di Lodovico Mortara e di Ercole Vidari i quali, sul finire dell'Ottocento, propugnavano una vera, autentica riforma dell'ordinamento giudiziario che unificasse realmente la materia civile e quella commerciale. Una riforma che non fosse semplicemente di facciata o – come l'autrice la definisce – di «piccoli passi».

In effetti – e questo sembra essere il tratto di penna conclusivo dell'opera -, di fronte al permanere di tali sostanziali, innegabili differenze sul piano processuale, la legge Zanardelli, pure ispirata all'eguaglianza, avrebbe assunto sempre di più i contorni di una cauta mini-riforma settoriale: ancora una volta, il nostro ordinamento aveva «perso l'occasione di un'autentica e profonda riforma della giurisdizione commerciale» (p. 220).

L'opera di Cristina Ciancio si caratterizza non solo per le sue qualità di sintesi e di chiarezza espositiva, ma anche per l'abbondanza delle fonti presentate, siano esse opere di dottrina oppure atti parlamentari – senza ovviamente trascurare la letteratura esistente sulle giurisdizioni commerciali moderne, la loro scaturigine dall'avventura napoleonica e le loro importanti differenze nella prima metà dell'Ottocento. Va peraltro detto che il presente lavoro abbraccia un arco temporale ben più vasto del mero trentennio 1861 – 1888, menzionato nel titolo: esso prende infatti le mosse da un inizio di XIX secolo europeo percorso irruentemente dal turbine napoleonico, cui subito fece seguito – nel *mare magnum* dei nuovi assetti, delle nuove idee, dei nuovi principi giuridici – la rinnovata sistemazione della materia commerciale. Così, il lettore può agevolmente seguire la parabola di un ottantennio di storia di giustizia commerciale in una narrazione cui l'autrice dà respiro europeo.

È, del resto, proprio questo un altro indiscutibile pregio del presente lavoro: la dimensione comparatistica. Essa pervade largamente le pagine della prima parte dell'opera, nella misura in cui l'autrice dedica grande attenzione alle dinamiche della giustizia commerciale di paesi dell'Europa continentale quali Germania, Austria, Belgio, Spagna e Portogallo. Tutti paesi le cui esperienze e strade percorse ben si possono considerare come altrettanti rivoli che, nel corso dell'Ottocento, scorsero paralleli a quello di un modello francese di “mercanti in toga”, grandemente ripreso ma poi definitivamente ripudiato nell'Italia postunitaria.

L'opera si ferma al 1888, anno dell'abolizione dei tribunali di commercio italiani. È, certo, un punto di arrivo. Nondimeno, nelle pagine finali la Ciancio si interroga giustamente sul “seguito della storia” di una giustizia commerciale speciale che sembra sopravvivere, seppure in filigrana, alla sua abolizione...

⁴ M.R. De Simone, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano 2006, p. 274.

Il lettore, dal canto suo, viste delle premesse così felici e incoraggianti, non può che attendere con curiosità e augurarsi un reale “seguito della storia” della nostra giustizia commerciale, che lo conduca con altrettanta perizia sino ai giorni nostri.